

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Definizione delle rese ad ettaro di vino classificabile e della riserva vendemmiale della D.O.C.G. GAVI e vincolo di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. GAVI per la vendemmia 2020.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” comma 1 stabilisce che: “per i vini a DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, possono destinare l’esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata.”

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2014, “Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita Gavi o Cortese di Gavi”, all’articolo 4, stabilisce che la resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non può essere superiore a:

- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante: 9,5 t/ha;
- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante che utilizzano la menzione vigna: 8,5 t/ha;
- Gavi o Cortese di Gavi Riserva e Riserva Spumante metodo classico: 6,5 t/ha.

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” all’art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all’art. 39, commi 1 e 2 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il Consorzio Tutela del Gavi, con propria nota del 30 luglio 2020, ha richiesto, a seguito di regolare assemblea ordinaria e ai sensi dell’art. 39 della L. 238/2016, di stabilire per la vendemmia 2020 i seguenti quantitativi di uva per le rese, riserve vendemmiali e superi e di stabilire che la destinazione dei superi sia unicamente a vino.

RESE

- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante: resa 8,2 t/ha;
- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante che utilizzano la menzione vigna: 8,2 t/ha;

- Gavi o Cortese di Gavi Riserva e Riserva Spumante metodo classico: 6,5 t/ha.

RISERVA VENDEMMIALE

- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante: 1,3 t/ha;
- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante che utilizzano la menzione vigna: 0,3 t/ha;

SUPERI

- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante: 1,9 t/ha con destinazione a vino bianco
- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante che utilizzano la menzione vigna: 1,7 t/ha con destinazione a vino bianco
- Gavi o Cortese di Gavi Riserva e Riserva Spumante metodo classico: 1,3 t/ha con destinazione a vino bianco

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dal Consorzio Tutela del Gavi e ha unanimemente espresso parere favorevole alla richiesta del Consorzio stesso.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

DETERMINA

- di stabilire, come richiesto dal Consorzio Tutela del Gavi, ai sensi dell'art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", i seguenti quantitativi di uva per le rese, la quota da destinare a riserva vendemmiale e ai superi e di definire che i superi debbano essere destinati unicamente a vino bianco:

RESE

- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante: resa 8,2 t/ha;
- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante che utilizzano la menzione vigna: 8,2 t/ha;
- Gavi o Cortese di Gavi Riserva e Riserva Spumante metodo classico: 6,5 t/ha;

RISERVA VENDEMMIALE

- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante: 1,3 t/ha;
- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante che utilizzano la menzione vigna: 0,3 t/ha;

SUPERI

- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante: 1,9 t/ha con destinazione a vino bianco;
- Gavi o Cortese di Gavi tranquillo, frizzante, spumante che utilizzano la menzione vigna: 1,7 t/ha con destinazione a vino bianco;
- Gavi o Cortese di Gavi Riserva e Riserva Spumante metodo classico: 1,3 t/ha con destinazione a vino bianco;

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster